


REGIONE TOSCANA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE



Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 80
Trasformazione dell'Ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane.
Modifiche alla L.R n. 39/00, alla L.R. n. 77/2004 e alla L.R. n. 24/2000

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 – 2023

(PTPCT 2021-2023)

Sommario

1.	Premessa: il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).....	3
2.	Ambito oggettivo – Nozione di corruzione	5
3.	Ambito soggettivo – soggetti coinvolti.....	6
4.	Il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza della Regione Toscana – indicazioni per formulare il Piano di Ente Terre	8
	-Integrazione.....	8
	-Miglioramento e apprendimento continuo	8
	-Effettività	9
	-Orizzonte del valore pubblico	9
5.	Il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza di Ente Terre, per il periodo 2020 - 2022	9
6.	Presentazione ed attività dell'Ente – analisi del contesto interno di Ente Terre	10
	6.1La Legge Regionale 80/2012.....	10
	6.2Le funzioni.....	11
	6.3Gli Organi	12
	6.4La dotazione organica e l'articolazione organizzativa	12
7.	Finalità e contenuti del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza di Ente Terre	17
8.	Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	18
9.	Procedure per la selezione del personale da inviare a percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.....	20
10.	Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso la pubblica amministrazione (D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013).....	21
11.	Individuazione delle principali attività dell'Ente e del loro livello di rischio di corruzione.	21
12.	Codice di comportamento	26
13.	Trasparenza - Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013).....	27
	13.1Nozione di trasparenza	27
	13.2Trasparenza e tutela dei dati personali	29
	13.3La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione	29
	13.4La trasparenza nella attività amministrativa di Ente Terre	30
	13.5Attestazione dell'OIV sulla trasparenza.....	31
14.	Collegamenti con il Piano della Performance	31

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DI ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE
PER GLI ANNI 2021 - 2023**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, disciplinato dalla Legge n°190/2012, modificata con il D. Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 97/2016, costituisce lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni devono prevedere, sulla base di una programmazione triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa. Con la delibera n°1310 del 28 dicembre 2016 dell'ANAC, al punto 2 della parte prima, viene prevista la redazione di uno strumento unico nominato appunto Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Con il termine corruzione, come precisato nella circolare n°1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, non ci si riferisce solo ai reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ma si intende ogni situazione in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Ente Terre Regionali Toscane, ente pubblico non economico istituito con l.r 80/2012, con il presente atto di programmazione di durata triennale, ma con aggiornamento annuale, intende mettere in campo misure utili a contrastare il fenomeno corruttivo, all'interno delle proprie strutture, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che veda, tra i suoi assi portanti, la trasparenza.

Si tratta del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, che costituisce l'aggiornamento del precedente PTPC (2020-2022) adottato con Decreto Del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane n.30 del 15 maggio 2020.

1. Il quadro di riferimento: il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, nel PNA l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 (società ed enti di diritto privato, quali associazioni e fondazioni, in controllo pubblico) per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Attraverso il PNA, l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati tre PNA (2013, 2016 e 2019) e tre Aggiornamenti ai PNA.

Il primo PNA, PNA 2013, è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ottenuta l'approvazione dalla Civit - Anac. A seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni dell'ANAC, l'Autorità ha adottato nel 2015 un Aggiornamento del PNA 2013 mettendo meglio a fuoco il settore dei contratti pubblici e della sanità.

Con il PNA 2016, l'Autorità ha per la prima volta elaborato un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno, con l'obiettivo di valutare fattori e cause di corruzione in contesti differenti, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore. Per questo tipo di approccio innovativo l'Autorità si è avvalsa della collaborazione di esperti del settore. Questo metodo è stato apprezzato dal legislatore che lo ha tradotto in una apposita norma introdotta dal d.lgs. 97/2016.

L'art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012, infatti, stabilisce ora: «Il Piano nazionale anticorruzione [...] inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione».

Così, anche per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 anche per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono stati affrontati, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni.

Per il PNA 2019, approvato in via definitiva con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1064 del 13 novembre 2019, ANAC ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di coordinare le amministrazioni, quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Per l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 l'Autorità ha costituito, con provvedimenti del Segretario generale, due gruppi di lavoro specifici:

- Gruppo di lavoro interno ANAC;
- Gruppo di lavoro sul sistema di valutazione e gestione del rischio.

La Legge n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e i suoi decreti attuativi – D. lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e il DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” - hanno inoltre definito un quadro organico di strumenti e modalità per dare attuazione concreta alla prevenzione e repressione della corruzione, attenendosi anche alle esperienze di maggior successo a livello internazionale.

L’intuizione sottesa ai principi fondamentali della strategia anticorruzione, contenuti nella legge n.190/2012 resta attuale sebbene, a partire dall’approvazione del già richiamato primo Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, molti cambiamenti siano intervenuti, introducendo significative modifiche alla originaria disciplina di cui alla legge sopra citata.

In particolare, il decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridisegnato l’ambito dei soggetti e dei ruoli della strategia anticorruzione a livello nazionale, incentrando nell’ANAC il sistema della regolazione e di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed attribuendo alla stessa il compito di predisporre il PNA ed i suoi aggiornamenti.

Inoltre, con il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018, l’A.N.AC. ha fornito ulteriori indicazioni alle PA per la redazione e l’attuazione del piano anticorruzione da parte di ciascuna amministrazione, che deve essere concepito e calibrato in base allo specifico contesto funzionale ed operativo dell’ente ed aggiornato sulla base di un costante monitoraggio dell’efficacia e dei risultati dello stesso.

Alla data di stesura del presente Piano non risultano altri documenti di ANAC utili alla modifica del Piano 2020-2022 di Ente Terre (approvato con Decreto Dirigenziale n.30 del 15 maggio 2020) che viene così aggiornato in questa nuova versione secondo le esperienze maturate nel corso di vigenza del Piano.

2. Ambito oggettivo - Nozione di corruzione

Già la Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013 osservava che la Legge non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta.

In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, comprendendovi tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività dell’amministrazione pubblica si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319, 319 ter del C.P. e vanno oltre la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del Codice penale: esse comprendono tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza

penale, si riscontri un evidente malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il concetto di corruzione, nella fattispecie, amplia i confini della definizione imponendo una rigorosa ed attenta applicazione delle procedure di verifica ed un'attività di apertura dell'attività amministrativa verso i cittadini che divengono in questo modo al tempo stesso destinatari dell'attività amministrativa e garanti della sua legalità.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

Tale approccio risulta strettamente connesso ad una nozione di corruzione che abbia riguardo anche a situazioni sintomatiche di cattiva amministrazione, ovvero, in base alla definizione che si evince dalla dottrina internazionale in materia, in cui si manifesti "l'abuso di un potere fiduciario per un profitto privato" a prescindere dai modi concreti con cui ciò avvenga.

La legge 190/2012, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Convenzione di Merida, non contiene una definizione di "corruzione". Tuttavia, da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal Legislatore.

L'art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore

sulla l. 190/2012. In particolare, nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'Organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pertanto, l'ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al termine "corruzione" è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

3. Ambito soggettivo - soggetti coinvolti

Le disposizioni concernenti le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, co. 2- bis 2 della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In ragione della diversificata natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati. A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33 del 2013, è stata introdotta una correlazione incisiva tra l'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza.

L'art. 2 e 2-bis del d.lgs. 33/2013 individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza. Ad essa fa riferimento l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 per identificare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all'adozione del PTPCT o di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quella adottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

Da un punto di vista generale, per l'individuazione dell'ambito soggettivo, l'Autorità ha dato indicazioni con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017,

recante «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Nelle citate delibere sono stati approfonditi profili attinenti all’ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, in conformità alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, ovvero all’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 per gli enti di diritto privato.

Alla luce del vigente quadro normativo e dei chiarimenti contenuti nelle delibere ANAC, i soggetti tenuti all’applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono innanzitutto le pubbliche amministrazioni definite all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Le pubbliche amministrazioni sono pertanto le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tenute ad adottare il PTPCT, a nominare il RPCT e a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività, assicurando altresì la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato, cd. FOIA), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

Sono altresì tenute all’applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- gli enti pubblici economici;

- le società, le associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato in controllo pubblico, che, anche privi di personalità giuridica, hanno bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Per tali soggetti si rinvia alla delibera di Giunta regionale Toscana n. 1134/2017.

4. Il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza della Regione Toscana - indicazioni per formulare il Piano di Ente Terre

Con **Delibera di Giunta Regionale n. 548 del 24 maggio 2021** l’Amministrazione regionale Toscana ha approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023 per gli uffici della Giunta Regionale. Tale documento rappresenta un valido punto di riferimento per la redazione e l’organizzazione anche del Piano di Ente Terre Regionali Toscane, in particolar modo per quanto concerne la predisposizione e la gestione degli interventi organizzativi volti a prevenire i rischi. **Per tale motivo Ente Terre Regionali Toscane ha optato di attendere l’approvazione del proprio piano in attesa di pubblicazione di quello regionale.**

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012) ed è

predisposto ogni anno entro il 31 gennaio; **per il 2021 a causa dell’Emergenza COVID tale termine è stato prorogato al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020.**

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni di valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Poiché ogni amministrazione presenta propri differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo, l’elaborazione del PTPCT deve tenere conto di tali fattori di contesto e pertanto non può essere oggetto di standardizzazione.

In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- **Integrazione**

La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

- **Miglioramento e apprendimento continuo**

La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

- **Effettività**

La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza ed efficacia complessiva dell’amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull’integrità.

- **Orizzonte del valore pubblico**

La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.

Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).

Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

5. Il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza di Ente Terre, per il periodo 2021 - 2023

Il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023 rappresenta la prosecuzione del precedente, approvato adottato con Decreto Del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane n.30 del 15 maggio 2020, in un'ottica di continuità evolutiva con l'impostazione già adottata sul versante della prevenzione della corruzione, tenuto conto dell'evoluzione normativa in materia.

Pertanto, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e terzietà, Terre Regionali Toscane prosegue nell'attuazione dei principi di trasparenza, massima garanzia dell'integrità del proprio operato e verifica permanente dei risultati conseguiti, dotandosi di un piano aggiornato di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023, così implementando e perfezionando quanto previsto nei precedenti Piani redatti ai sensi della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni.

6. Presentazione ed attività dell'Ente – analisi del contesto interno di Ente Terre

6.1 La Legge Regionale 80/2012

Ente Terre Regionali Toscane è un Ente pubblico non economico, istituito dalla Regione Toscana con L.R. 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L.R. n. 39/2000, alla L.R. n. 77/2004 e alla L.R. n. 24/2000", quale ente dipendente della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale nonché di patrimonio proprio.

Come definito nell'oggetto stesso della Legge, l'Ente nasce dalla trasformazione della Azienda agricola, denominata "Azienda Regionale Agricola di Alberese" istituita con l.r. 27 luglio 1995, n. 83, quale soggetto pubblico economico, ai fini dell'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile.

La trasformazione dell'Azienda di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane deriva dall'esigenza di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, di promuovere il contributo positivo dell'agricoltura e delle foreste all'ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del paesaggio, di tutelare e mantenere la risorsa forestale, anche al fine di prevenire dissesti idrogeologici e di difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali.

Secondo il legislatore, tali obiettivi strategici possono essere ottenuti attraverso la valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, in particolare di quello di proprietà pubblica, creando sinergie con l'imprenditoria privata da sviluppare anche tramite una specifica "banca della terra", un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per essere immessi sul mercato tramite operazioni di affitto o di concessione, nonché dei terreni agricoli resi temporaneamente disponibili, in quanto incolti, la cui messa a coltura costituisce necessità per l'incremento dei livelli di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio. La valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale deve essere attuata tramite la gestione mirata al maggior utilizzo sostenibile dei beni che, oltre a rispondere ad esigenze ambientali e sociali, ha ricadute positive anche in termini di incremento dei proventi derivanti dalla gestione dei beni pubblici; i proventi possono così essere reimpiegati per gli interventi di manutenzione e conservazione del territorio, con conseguente diminuzione degli oneri posti annualmente a carico del bilancio regionale per tali interventi.

Il processo di valorizzazione così descritto, per essere efficace, non può prescindere da una gestione ottimale del patrimonio agricolo-forestale che può essere assicurata esclusivamente mediante la definizione di una strategia unitaria su tutto il territorio regionale, tesa a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, a valorizzare la multi funzionalità dei settori agroalimentare e forestale e le occasioni legate all'economia verde, incentivando la mobilità fondiaria, la nuova imprenditorialità e il ricambio generazionale in agricoltura.

Per rispondere a queste esigenze il legislatore ha quindi ritenuto necessario affidare ad un unico soggetto il compito di realizzare piani e progetti di valorizzazione unitari su tutto il territorio

regionale e di effettuare un coordinamento della gestione finalizzato ad assicurare il rispetto dei piani e progetti di valorizzazione per un crescente coinvolgimento dell'imprenditoria privata. Questa unicità del soggetto, collegata all'esigenza di procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale e di altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione, anche tramite progetti di economia verde da attuare in sinergia con l'imprenditoria privata, ha indotto ad includere nei piani e progetti di valorizzazione anche l'Azienda regionale agricola di Alberese e l'Azienda di Cesa (già affidata in gestione all' Azienda regionale agricola di Alberese con Delib. G.R. 2 maggio 2011, n. 317), con il fine di mantenere nell'ambito della gestione pubblica soltanto le attività finalizzate a rispondere ad esigenze di interesse pubblico, quali la tutela della biodiversità, lo svolgimento di attività di sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura.

Per inserire il processo di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale nell'ambito della razionalizzazione dell'azione regionale e della riduzione della spesa pubblica, è così risultato necessario trasformare il precedente ente pubblico economico "Azienda regionale agricola di Alberese" in ente pubblico non economico "Terre regionali toscane" che, per sua natura, è preposto allo svolgimento di compiti istituzionali e non è chiamato a perseguire alcun fine di lucro né ad operare su mercati contendibili, se non in via residuale, ovvero nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare la sostenibilità delle attività istituzionali, gestendo le aziende agricole secondo canoni rispondenti più al perseguimento dell'interesse pubblico che alle logiche imprenditoriali.

6.2 Le funzioni

Come stabilito dall'articolo 2 della l.r. 80/2012 per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente capoverso l'Ente svolge le seguenti funzioni:

- a) gestisce la banca della terra, quale strumento per favorire l'accesso dell'imprenditoria privata, e in particolare dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali;
- b) promuove, coordina e attua interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell'economia verde sul territorio della regione;
- c) approva indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo-forestale e in tale ambito predispone progetti di valorizzazione e determina gli obiettivi da conseguire in termini di proventi;
- d) verifica la conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli forestali adottati dagli enti gestori e ne coordina l'attuazione;
- e) gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della Regione assegnategli in gestione, nelle quali svolge anche attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane, attività di promozione della legalità, nonché la gestione del parco stalloni regionale.

E' importante notare che l'attività di promozione della legalità, che si svolge prioritariamente nella Tenuta di Suvignano (SI) è stata **inserita con legge regionale 23 luglio 2020, n. 66** "Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012".

6.3 Gli Organi

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 80/12 individuano i seguenti organi dell'Ente:

a) Direttore: è individuato dagli articoli 7 e 8 della l.r. 80/12, rappresenta legalmente l'Ente ed è responsabile della gestione complessiva del medesimo. È tenuto ad attuare gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1 della legge.

Nel corso degli anni, a partire dal 2013, si sono succeduti più direttori, ed in particolare:

1. Dal 2 aprile 2013 al 30 aprile 2019: Dott. Claudio Del Re (**DPGR n. 46 del 19 Marzo 2013**);
2. Dal 1 maggio 2019 al 2 maggio 2021: Dott. Marco Locatelli (**DPGR n. 55 del 16 aprile 2019**);
3. Dal 3 maggio 2021 - *in carica*: Dott. Giovanni Sordi (**DPGR n. 118 del 30 aprile 2021**).

b) Collegio dei revisori: ai sensi dell'art. 9 della l.r. 80/12, è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali e nominati dal Consiglio Regionale, che ne individua anche il Presidente, resta in carica 5 anni. L'attuale Collegio è stato nominato con **Decreto del Presidente del Consiglio regionale 12 maggio 2020, n. 3** (il precedente era stato nominato con delibera CR 17 marzo 2015, n. 19).

6.4 La dotazione organica e l'articolazione organizzativa

La dotazione organica dell'Ente è stata determinata, su proposta del Direttore dell'Ente (Decreto 3 giugno 2013, n. 1 ad oggetto "L.r. 80/2012, art. 16 - Proposta alla Giunta regionale della dotazione organica per il funzionamento dell'Ente Terre Regionali Toscane") con la **Delibera di Giunta Regionale 22 luglio 2013, n. 621**. Tale Delibera stabilisce un numero complessivo di 75 posti.

Con Decreto del Direttore n. 74 del 11 settembre 2020 Ente Terre ha proposta alla Giunta Regionale una **rimodulazione della dotazione organica secondo quanto disposto dalla l.r. 66/20**; la legge stabilisce che per assicurare che la gestione della Società Agricola Suvignano s.r.l. divenga un modello dove l'efficace svolgimento delle attività proprie di un'azienda agricola è coniugato con l'attuazione di azioni per la promozione della legalità, è necessario intervenire nella legge istitutiva dell'ente Terre regionali toscane per prevedere espressamente questa ulteriore funzione, da attuare tramite la gestione, diretta o indiretta, delle aziende agricole. La stessa legge stabilisce la necessità di adeguare la struttura organizzativa dell'ente alle nuove esigenze anche tramite la rimodulazione della dotazione organica a suo tempo approvata.

Tale proposta **non è stata però accolta dalla Giunta Regionale** in quanto necessita di essere rivista al fine di assicurare che la maggiore spesa per il personale rispetti il tetto massimo fissato dal legislatore nazionale e costituito dal valore medio della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della legge n. 296/2006, come previsto anche dall'art. 22 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 che recita: *"La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, la capacità assunzionale propria e degli enti dipendenti, nel rispetto della normativa vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*. Al momento non è stata presentata una nuova proposta.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 80/12 la dotazione organica è composta dal personale tecnico, amministrativo e operaio già in forze all'Azienda Regionale Agricola di Alberese, cui continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agricoltura; per il funzionamento dell'Ente può tuttavia essere assegnato dalla Giunta Regionale personale appartenente al ruolo organico della Giunta che mantiene il ruolo unico regionale.

La dotazione organica dell'Ente, tutt'ora vigente, è dunque stabilita dalla citata Delib GR 621/2013 come segue:

Personale a cui si applica il CCNL - Agricoltura	Numero posti
Dirigenti	1
Impiegati agricoli 1.a categoria	2
Impiegati agricoli 2.a categoria	2
Impiegati agricoli 3.a categoria	2
Operai agricoli	53
Personale a cui si applica il CCNL – Regioni-autonomie locali	Numero posti
Dirigenti	1
Funzionari di Cat. D	9
Assistenti di Cat. C	2
Collaboratori di Cat. B	3
Totale	75 posti

La suddetta delibera inoltre incarica le competenti strutture della Direzione Generale Organizzazione a distaccare, per la copertura dei posti nella dotazione organica, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della L.R. 1/2009, il personale che alla data di adozione dell'atto svolgevano le funzioni attribuite all'Ente Terre regionali Toscane, precisando inoltre che ai sensi della vigente normativa il costo del personale distaccato per lo svolgimento delle funzioni sopracitate resta a carico dell'Amministrazione regionale.

La Delibera, inoltre, stabilisce che il Direttore dell'Ente potrà creare una struttura dirigenziale equiparata a Settore organico e potrà conferire fino a quattro incarichi di posizione organizzativa ai fini dell'ottimale svolgimento delle funzioni del nuovo Ente che saranno attribuite al personale regionale distaccato.

I dipendenti regionale annualmente distaccati ad Ente Terre sono attualmente 11, anziché 15.

L'attuale numero di dipendenti dell'Ente, confrontato con la pianta organica approvata nel 2013, è dunque il seguente:

Personale a cui si applica il CCNL - Agricoltura	Numero dipendenti
Dirigenti	1 (*)
Impiegati agricoli 1.a categoria	1
Impiegati agricoli 2.a categoria	2
Impiegati agricoli 3.a categoria	1
Operai agricoli	30
Personale a cui si applica il CCNL – Regioni-autonomie locali	Numero
Dirigenti	-
Funzionari di Cat. D	7
Assistenti di Cat. C	2
Collaboratori di Cat. B	2
Totale	46

Questa la differenza fra la dotazione organica e l'attuale numero di dipendenti:

Personale a cui si applica il CCNL - Agricoltura	Numero dipendenti
Dirigenti	-
Impiegati agricoli 1.a categoria	- 1
Impiegati agricoli 2.a categoria	-
Impiegati agricoli 3.a categoria	- 1
Operai agricoli	- 23
Personale a cui si applica il CCNL – Regioni-autonomie locali	Numero
Dirigenti	- 1
Funzionari di Cat. D	- 2
Assistenti di Cat. C	-
Collaboratori di Cat. B	- 1
Differenza complessiva	- 29

(*) Il dirigente con contratto dell'agricoltura ha preso aspettativa nel periodo 1 maggio 2019 – 2 maggio 2021 in quanto ha ricoperto il posto da Direttore dell'Ente

Come evidenziato dalla precedente tabella Ente Terre è al momento caratterizzato da uno stato di sofferenza numerica del personale (29 unità) significativa, con una riduzione soprattutto nei livelli più alti (senza tener conto degli operai).

Questa sofferenza di personale si riscontra fin dal livello dirigenziale che si sostanzia, con decreto del Direttore di Ente Terre n. 39 del 26 maggio 2021 "L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c. Nuovo assetto organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane con decorrenza 27 maggio 2021", in una sola unità (Responsabile del Settore "Gestione della Tenuta di Cesa, Innovazione e progetti europei") oltre al Direttore. Tale carenza di figure impedisce, di fatto, la rotazione delle figure di vertice e può determinare una unificazione della funzione di responsabile di procedimento e responsabile del contratto, mentre può restare distinta quella di direttore della esecuzione.

Tale sofferenza, fra le altre cose, non permette nemmeno la rotazione dei responsabili dei singoli argomenti e pertanto, salvo alcuni casi (ad esempio rotazione dei componenti delle commissioni di gara) non è possibile prevederla nel presente Piano.

In riferimento al particolare momento storico in cui si colloca il presente Piano e alla pandemia globale (Covid) che ha portato rilevanti e gravi conseguenze in tutti gli ambiti sociali, anche in merito al contesto interno all'organizzazione amministrativa, occorre fare breve cenno alla collocazione in telelavoro straordinario del personale di Ente Terre già dal marzo 2020. Ciò ha determinato nuove e immediate scelte della Direzione e la repentina riorganizzazione del lavoro da remoto. Ne sono conseguiti, oltre a difficoltà oggettive, anche cambiamenti nella programmazione del lavoro in tutti i suoi aspetti, compresi i momenti di condivisione tra il personale, i rapporti con l'utenza e la formazione.

Per quanto attiene l'attività nel settore agricolo e zootecnico, Ente Terre si è orientata verso la prosecuzione di quanto già condotto nel passato dalle due aziende agricole di **Alberese (GR)** e di **Cesa (AR)** e dal **Parco Stalloni Regionali** situato a **San Rossore (PI)**, con una verifica (prevista dalla legge) del patrimonio che non persegue le finalità dell'Ente e per il quale si è provveduto a concessioni verso terzi a seguito di bandi pubblici.

Dal 2019 Ente Terre ha comunque assistito ad un profondo cambiamento, **grazie alla acquisizione al proprio patrimonio delle quote sociali della Società Agricola Suvignano srl.**

L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con proprio Decreto del 16/11/2018 ha infatti disposto che "Le quote dell'intero capitale sociale dell'Agricola Suvignano s.r.l., con sede in Palermo, via Veneto n. 39, comprensive del relativo compendio aziendale sono mantenute al patrimonio dello Stato e sono trasferite per finalità istituzionali all'Ente Terre regionali toscane, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 ter del codice antimafia".

Sono pertanto state trasferite dallo Stato a Terre regionali toscane, a titolo gratuito, tutte le quote societarie e quindi la Tenuta di Suvignano è entrata a tutti gli effetti nel patrimonio dell'Ente Terre. Il trasferimento della Tenuta di Suvignano (oltre 630 ettari nelle vicinanze di Siena) a Ente Terre regionali toscane, rilancia la funzione pubblica delle aziende agricole regionali come luogo "aperto" dove confrontarsi con le realtà imprenditoriali agricole e con i cittadini anche attraverso azioni di comunicazione del valore dell'agricoltura toscana come elemento distintivo e unico di creazione di valore per la società.

Pertanto, presso la Tenuta di Suvignano ha preso avvio un percorso di riqualificazione e riorganizzazione, che ha tra i punti qualificanti la nascita del Centro della Legalità, la riconversione verso l'agricoltura biologica e la tutela e valorizzazione della biodiversità, con il suo possibile inserimento nel network europeo delle aziende dimostrative (Demofarm) e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare. **Tale percorso vede anche ingenti finanziamenti della Regione Toscana (l.r 73/2018, l.r 65/2019, l.r 79/2019) che, attraverso Ente Terre Regionali Toscane, sono destinati alla valorizzazione delle strutture ed al loro inserimento entro percorsi riconosciuti, quali ad esempio la Via Francigena.**

La Tenuta di Suvignano, si trova nella zona collinare delle crete, dista circa 15 Km da Siena, l'Azienda svolge attività agricola e zootecnica ed è dotata di una struttura agrituristica. L'ordinamento prevede la coltivazione di cereali, colture da rinnovo, foraggere e un'ampia superficie pascolativa necessaria alla presenza di oltre 1400 pecore.

Ente Terre, in base alle direttive impartite dalla Regione Toscana, per quanto riguarda la gestione della Società Agricola Suvignano, deve seguire le indicazioni del Tavolo di Coordinamento, presieduto dall'Assessore regionale con delega alle Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità (composto da sei membri effettivi in rappresentanza di Regione Toscana, Ente Terre, Comune di Murlo, Comune di Monteroni d'Arbia), a cui compete redigere le linee guida del progetto di sviluppo e definire le linee di indirizzo nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Oltre al coordinamento e controllo della Società Agricola Suvignano Srl, Ente Terre è chiamato anche a ricercare e sviluppare sinergie con la Regione Toscana e in prima istanza con le amministrazioni comunali di Monteroni d'Arbia e Murlo (già sottoscrittori di uno specifico Protocollo d'intesa) ma in prospettiva anche con altri soggetti al fine di progettare e sviluppare iniziative e attività di educazione alla legalità di alto valore sociale che valorizzino questo importante patrimonio confiscato alla criminalità organizzata, anche attraverso la sottoscrizione di Convenzioni, specifici accordi e protocolli di intesa (enti locali, associazioni, amministrazione penitenziaria etc.).

Allo stato attuale i principali strumenti necessari per il funzionamento di Ente Terre regionali Toscane sono i seguenti:

- **Direttive** ad Ente Terre da parte della Giunta regionale (per l'anno 2021 approvate con Delib GR n. 1351 del 02 novembre 2020);
- **Piano di attività** annuale e triennale (per l'anno 2021 approvato con Delib GR n. 258 del 22 marzo 2021);
- **Bilancio preventivo** annuale (per l'anno 2021 approvato con Delib GR n. 522 del 17 maggio 2021);
- **Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa** – PQPO (per l'anno 2021 approvato con Delib GR n. 380 del 12 aprile 2021).

A questi atti di programmazione generale si aggiungono atti interni specifici, fra cui:

- Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori nonché per la vendita dei prodotti derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali (adottato con decreto del Direttore n. 02 del 21 /01/2016);
- Regolamento di Cassa economale e nomina dell'Economo (adottato con Decreto del Direttore n. 27 del 19 marzo 2019);

- Regolamento 15 ottobre 2014, n. 60/R: funzionamento della banca della terra di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80;
- Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R: attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti.

Le acquisizioni in economia di beni servizi e lavori di Terre Regionali Toscane sono operate mediante la piattaforma CONSIP, centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, e mediante la piattaforma START. La Regione Toscana, infatti, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti.

Ente Terre, infine, ha dato attuazione agli obblighi di trasparenza amministrativa con la creazione del sito istituzionale www.terreregionali.toscana.it in particolare nella sezione "Amministrazione trasparente" in cui sono pubblicati, fra gli altri, i piani triennali di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 6 novembre 2012 n. 190 (fra cui il presente valido per il periodo 2021 – 2023) ed i documenti correlati.

7. Finalità e contenuti del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza di Ente Terre

In attuazione della Legge n. 190/2012 ed in conformità ai Piani triennali di prevenzione della corruzione approvati da A.N.A.C., il presente piano definisce gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento per assicurare l'applicazione puntuale da parte di Ente Terre Regionali Toscane delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con la finalità di:

- **ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;**
- **aumentare la capacità dell'ente di individuare casi di corruzione;**
- **creare un contesto sfavorevole alla corruzione.**

Il piano è pertanto uno strumento di programmazione contenente l'indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, la definizione delle misure da implementare per la prevenzione ed i relativi tempi di attuazione, nonché l'individuazione delle responsabilità per l'applicazione delle misure ed i relativi controlli. Il piano è uno strumento flessibile e modificabile nel tempo al fine di ottenere un modello organizzativo che garantisca un sistema di controlli preventivi e successivi tali da non poter essere aggirati, se non in maniera fraudolenta.

Il presente Piano ricalca la struttura del Piano 2020/2022, pur con le opportune modifiche ed integrazioni.

Per quanto precedentemente esposto Ente Terre adotta il presente Piano con le seguenti finalità:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della Legge, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte del personale dell'Ente direttamente coinvolto in tali attività;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della Legge, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione;
- g) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Infatti, come già evidenziato nei precedenti Piani triennali nazionali, "La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012", che, lungi dal costituire una "semplice" misura di prevenzione della corruzione, rappresenta essa stessa l'oggetto di una complessa disciplina normativa, che richiede una programmazione sistematica, contenuta in apposito documento.

In attuazione a quanto sopra, si rimanda, in particolare, al Paragrafo 13 del presente documento, specificamente dedicato al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità nonostante il presente Piano triennale anticorruzione contenga già numerosi richiami agli obblighi di trasparenza, vera e propria preconditione di prevenzione della corruzione.

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Come evidenziato nella Delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016, la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, volte a unificare in capo a un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo,

prevedendo che a esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente (RPCT) è stato individuato una prima volta con **D.D. n. 27 del 7 maggio 2020** nel Dott. Marco Locatelli, direttore dell'Ente ed il relativo nominativo è stato comunicato ad ANAC in data 13 maggio 2020. A seguito della presa di servizio del nuovo Direttore, Dott. Giovanni Sordi, con **D.D. n. 44 del 1 giugno 2021** è stata modificata la figura del Responsabile che risulta ora essere il nuovo Direttore. Il nominativo è stato comunicato ad ANAC.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispose ogni anno, entro il 31 gennaio il Piano triennale di prevenzione della corruzione, inviato a OIV e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente <http://www.terreregionali.toscana.it>. Per l'anno in corso (2021) il presente Piano è approvato in ritardo (come già per gli anni passati) a causa della sofferenza organizzativa, già definita ai paragrafi precedenti che ha visto, fra le altre figure, la perdita in organico della referente per questa materia; in mancanza di una adeguata ristrutturazione dell'organigramma dell'Ente sarà sempre più difficile poter ottemperare alle scadenze nei termini previsti. Nel corso del 2021, inoltre, il ritardo è derivato anche dalla pandemia in corso, dalle modifiche organizzative dell'Ente con la nomina del nuovo Direttore, e dal ritardo della predisposizione del PTPCT della Regione Toscana.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza competono le seguenti attività e funzioni:

1. elaborare la proposta di piano della prevenzione da sottoporre all'organo di vertice (nel caso di Ente Terre il Direttore, attualmente anche incaricato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) che lo approva;
2. valutare il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio attraverso procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la Regione Toscana, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
3. individuare il personale da inserire in percorsi di formazione sui temi della legalità e dell'etica;
4. stabilire la previsione di meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione per le attività oggetto di valutazione di rischio di corruzione;
5. individuare le modalità per il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
6. individuare le modalità per il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e dipendenti dell'amministrazione;

7. verificare costantemente l'efficacia e l'idoneità del piano, valuta l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso qualora si verificano significative violazioni non espressamente previste o in seguito a cambiamenti significativi dell'organizzazione o all'individuazione di specifiche funzioni;
8. individuare gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33\2013;
9. attuare le disposizioni di cui al D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
10. predisporre la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da presentare entro il 15 dicembre di ogni anno con obbligo di pubblicazione. La relazione è pubblicata sul sito internet e contestualmente inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

Il Responsabile del piano di prevenzione risponde in caso di mancata predisposizione del Piano e della sua corretta attuazione in tutte le sue declinazioni.

Il delicato compito organizzativo e di raccordo che svolge il Responsabile è riconosciuto da ANAC che, a tal proposito, rende possibile l'individuazione di un adeguato supporto attraverso assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie nei limiti della disponibilità di bilancio.

9. Procedure per la selezione del personale da inviare a percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 1 commi 5, 8, 10, 11 della L. 190/2012, il Piano di prevenzione della corruzione prevede la **predisposizione di un programma formativo** sui temi dell'etica e della legalità di livello generale per i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, **che preveda una formazione a livello generale ed una formazione a livello specifico**. La tipologia di formazione deve essere valutata in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

La formazione prevede l'approfondimento delle discipline in materia di responsabilità dei procedimenti amministrativi, delle norme penali relative ai reati contro la pubblica amministrazione, agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell'amministrazione.

Sono privilegiati i corsi di formazione organizzati da Enti Regionali di formazione interessati all'uso della stessa Legge.

I dipendenti in servizio presso Ente Terre Regionali Toscane prendono parte alla formazione predisposta dalla Regione Toscana in ottemperanza alle disposizioni normative. La Regione Toscana, infatti, avvalendosi di docenti esterni organizza periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione in materia di anticorruzione di livello generale e di livello specifico per le figure che

operano nelle “aree di rischio”, tenendo conto anche delle esigenze formative specifiche legate ai rischi individuati dal PTPC dell’ente.

La formazione di livello generale è rivolta a tutti i dipendenti dell’Ente ed alla dirigenza per assicurare una capillare informazione a tutto il personale.

Una parte del personale in servizio presso l’Ente ha preso parte, a partire dall’anno 2015 alla formazione predisposta dalla Regione Toscana; purtroppo tale percorso è risultato parziale, saltuario e non continuativo richiedendo quindi un approfondimento ed una maggior partecipazione nel corso del triennio 2021-2023.

Il responsabile per la prevenzione individua le aree eventualmente non coperte dalla formazione erogata dalla Regione Toscana, sia a livello generale che specifico, per le quali richiedere agli uffici regionali competenti l’integrazione del piano formativo.

Il piano di formazione ha cadenza annuale e prevede la partecipazione obbligatoria del personale selezionato.

10. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso la pubblica amministrazione (D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013).

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione ha il compito di assicurare, anche attraverso le disposizioni del presente Piano, che nell’Ente siano rispettate le norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di natura dirigenziale.

L’art. 15 del suddetto Decreto stabilisce che il Responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgenza della situazione di inconferibilità o incompatibilità all’incarico e segnala agli Enti preposti i casi di possibile violazione.

Nel Decreto si definisce “inconferibilità” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni o esterni a coloro che:

- abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale anche con sentenza non passata in giudicato;
- che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
- che siano stati componenti di organo di indirizzo politico.

Si definisce, inoltre, “incompatibilità” l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione che conferisce l’incarico.

In seguito all'adozione del presente Piano di prevenzione della corruzione, il Responsabile dovrà richiedere ad ogni dipendente incaricato, un'autodichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

11. Individuazione delle principali attività dell'Ente e del loro livello di rischio di corruzione.

Evidentemente, un adeguato livello di consapevolezza del contesto di rischio che grava sull'amministrazione, costituisce un pre-requisito fondamentale per un'efficace attività di prevenzione e contrasto della corruzione e della non del tutto superata considerazione del valore essenzialmente adempimentale delle previsioni del PTPC.

È pertanto fondamentale una **corretta mappatura dei processi dell'amministrazione** e relativo livello di rischio, per la quale si è tenuto sostanzialmente conto di quella effettuata per il precedente PTPC. In sintesi, nella tabella sottostante, i risultati conseguiti dalla mappatura:

Attività	Tipologia	Livello di rischio potenziale	Misure previste per la riduzione del rischio concreto -Svolgimento delle procedure sommarie descritte	Livello di rischio residuo
Contratti sotto soglia mediante, procedure aperte, negoziate, per esecuzione di lavori, forniture e servizi	Provvedimenti amministrativi con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	MEDIO	Le relative procedure previste dal D. lgs. 50/2016 - codice dei contratti, aggiornato con il D. lgs. 56/2017 vengono espletate in accordo con le indicazioni della Delibera di Giunta n° 648 del 11/06/2018, come integrata dalla D.G.R. n. 105 del 3/02/2020, contenente le indicazioni per le procedure di gara. Tali procedure vengono sviluppate nell'ambito del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. La fase di avvio avviene tramite il Decreto di indizione in conformità al D.lgs. 50/2016. Successivamente, mediante il Decreto ammessi/esclusi, si approvano i verbali di gara Si procede poi con il Decreto di aggiudicazione che dispone l'aggiudicazione definitiva non efficace. Infine, è prevista l'emanazione del Decreto di dichiarazione di efficacia e di assunzione di impegno. Al fine di aumentare la trasparenza nella selezione del soggetto aggiudicatario vengono emessi	BASSO

			<p>avvisi di indagini di mercato pubblicati sul sito Istituzionale di Ente Terre.</p> <p>La responsabilità di ogni procedimento è in capo al RUP.</p> <p>La responsabilità della esecuzione è in capo al Direttore per l'esecuzione del contratto (DRC) che coadiuva il RUP ed effettua la verifica di conformità al fine di accertare che le relative prestazioni siano state effettuate, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.</p>	
<p>Contratti sotto soglia fino a € 40.000 mediante procedure concorrenziali, affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative</p>	<p>Provvedimenti amministrativi con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Le procedure di affidamento diretto vengono sviluppate nell'ambito del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) o nel sistema CONSIP MEPA salvo situazioni di massima urgenza che possono causare danno erariale e pericolo per i lavoratori e la cittadinanza. La fase avvio avviene tramite l'indagine di mercato preventiva.</p> <p>In particolari casi poi, segue il Decreto di indizione dove si dà conto di motivazioni specifiche, atte sia a verificare la congruità del prezzo, sia ad individuare il criterio di scelta dell'affidatario.</p> <p>Nelle varie fasi di gara sono eseguiti gli avvisi e le comunicazioni ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono effettuati i controlli di legge in funzione delle fasce degli importi: da € 0 a € 5.000 - da € 5.001 a € 15.000 - da € 15.001 a € 40.000. - Sopra l'importo di € 20.000 e fino a € 40.000 è prevista: - l'emanazione del decreto di aggiudicazione efficace/assunzione di impegno. 	<p>MEDIO</p>

			<p>Nelle procedure di affidamento diretto mediante procedura (concorrenziale) con invito di almeno cinque operatori economici.</p> <p>In fase di aggiudicazione si procede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emanazione del decreto di aggiudicazione non efficace che produce gli effetti contrattuali in attesa dei controlli di legge sull'aggiudicatario. - Esecuzione degli avvisi e le comunicazioni ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016. - Effettuazione i controlli di legge in funzione delle fasce degli importi: da € 0 a € 5.000 - da € 5.001 a € 15.000 - da € 15.001 a € 40.000. - Emanazione del decreto di aggiudicazione efficace/assunzione di impegno. <p>La responsabilità di ogni procedimento è in capo al RUP.</p> <p>La responsabilità della esecuzione è in capo al Direttore per l'esecuzione del contratto (DRC) che coadiuva il RUP ed effettua la verifica di conformità al fine di accertare che le relative prestazioni siano state effettuate, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.</p>	
Concessioni di beni patrimoniali immobili e mobili di proprietà dell'Ente	Provvedimenti di approvazione di bandi di gara per concessione amministrativa di beni del patrimonio dell'Entei	MEDIO	<p>Viene operato nel rispetto delle norme inerenti la banca della terra (l.r. 80/2012; D.P.G.R 60/R/2014) ed il Patrimonio Regionale Agricolo Forestale (L.r. 77/2004; D.PG.R. 61/R/2005).</p> <p>Al fine di ridurre i rischi di corruzione le Commissioni per la</p>	MEDIO

			selezione del beneficiario vengono nominate solo successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e sono nominate con il principio della rotazione dei membri.	
Supporto ad Enti gestori del PAFR o ad altri Enti per la concessione di beni patrimoniali immobili e mobili di proprietà di tali Enti.	Supporto nella redazione dei provvedimenti di approvazione di bandi di gara per concessione amministrativa dei beni	MEDIO	Viene operato nel rispetto delle norme inerenti la banca della terra (l.r. 80/2012; D.P.G.R 60/R/2014) ed il Patrimonio Regionale Agricolo Forestale (L.r. 77/2004; D.PG.R. 61/R/2005) Al fine di ridurre i rischi di corruzione le Commissioni per la selezione del beneficiario vengono nominate solo successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e sono nominate con il principio della rotazione dei membri.	BASSO
Determinazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi ai sensi dell'art.2 comma 1 lett.c) LR 80/2012	Provvedimento amministrativo	BASSO	Obiettivi individuati in base agli indirizzi operativi di cui alla LR 80/2012, ai piani di gestione dei complessi del PAFR e alle concessioni ed autorizzazioni d'uso in essere sul patrimonio.	BASSO
Controllo della attività della Società Agricola Suvignano Srl, società	Approvazione mediante Decreto del Bilancio Preventivo, del	ALTO	Verifica delle rendicontazione delle attività di investimento nella Tenuta di Suvignano, in particolare nell'ambito delle attività di legalità.	MEDIO

controllata al 100% da Ente Terre	Piano delle attività e de Bilancio consuntivo. – Trasferimento risorse in conto capitale per investimenti e verifica rendicontazione della spesa			
-----------------------------------	--	--	--	--

Non può ritenersi del tutto superata la considerazione del valore essenzialmente adempimentale delle previsioni del PTPC, anche tenuto conto della molteplicità degli adempimenti, connessi all’attuazione delle norme sulla trasparenza; basti considerare la proliferazione normativa in materia di contratti anche per le strette connessioni con le funzioni dell’ANAC.

Del resto, la completa acquisizione di consapevolezza della necessità di prevenire fenomeni di scarsa trasparenza nell’azione amministrativa è un processo che richiede sicuramente tempi di “metabolizzazione” non brevi per entrare a far parte del comune sentire nell’ambito della Pubblica amministrazione.

Nonostante ciò, il monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nei vari piani, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, ha evidenziato una generale attuazione delle misure di prevenzione, **tenuto conto dei controlli fatti su dichiarazioni sostitutive rese nelle procedure d’appalto o ai fini della inconfiribilità e incompatibilità nonché dei documenti pubblicati sul sito.**

12. Codice di comportamento

L’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto “Codice di comportamento” e in particolare il comma 5, stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Per tale motivo, considerata la delibera della Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità della Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) n. 75 del 24 ottobre 2013 dettante “Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, e tenuto conto che Ente Terre è un ente strumentale della Regione Toscana , con Decreto n. 82 del 9 ottobre 2018, successivamente integrato con Decreto n. 93 del 27 agosto 2019, Ente Terre ha adottato il codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana (approvato con Delibera di Giunta Regionale 29 luglio 2019 , n. 978).

Il codice di comportamento così adottato è stato notificare a ciascun dipendente di Ente Terre, anche con eventuale consegna a mano.

Come specificato all'articolo 2 del Codice lo stesso estende gli obblighi di condotta previsti, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, tirocinanti, borsisti, addetti al servizio civile e ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei beni o servizi, l'amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

13. Trasparenza - Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013).

13.1 Nozione di trasparenza

L'autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2019, approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019, ha ribadito il ruolo di primo piano attribuito alla trasparenza e non solo per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità.

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013).

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge

190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

La Corte ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) (C. Cost., sentenza n. 20/2019).

L'ampliamento dei confini della trasparenza registrato nel nostro ordinamento, appena illustrato, è stato realizzato con successive modifiche normative che sono state accompagnate da atti di regolazione dell'Autorità finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti tenuti ad osservare la disciplina affinché l'attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse realizzata in una logica di mero adempimento quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa.

In relazione al ruolo primario della trasparenza viene citata la sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla costituzionalità dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui richiamando le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 dice che ha esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di "tutelare i diritti dei cittadini" e "promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa". La stessa sentenza evidenzia inoltre come con la L. 190/2012 la trasparenza amministrativa sia divenuta principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione e quindi una misura necessaria di una adeguata programmazione da ritrovare e valorizzare nei PTPCT delle amministrazioni.

Indubbiamente, la principale novità del d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato nel novellato art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

In virtù delle disposizioni del comma richiamato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'Autorità, chiamata dallo stesso d.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016 cui si rimanda per indicazioni operative.

L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in

cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e le informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi

13.2 Trasparenza e tutela dei dati personali

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato» (C. Cost., sentenza n. 20/2019).

Il trattamento dei dati personali è rimasto sostanzialmente inalterato a seguito dell'entrata in vigore del Reg. Ue 2016/679 e le pubbliche amministrazioni prima di procedere alla pubblicazione di dati/documenti sui siti web istituzionali devono verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative prevedano l'obbligo di pubblicazione e che comunque le pubblicazioni rispettino tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del citato Regolamento UE, in particolare il principio di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte IV § 7.) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

13.3 La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha evidenziato come la trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 è divenuta principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione.

La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni.

Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione; invariato, rispetto alle precedenti programmazioni rimane il ruolo di regia del RPCT e l'intero sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, che si basa infatti sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti cui compete:

- a) l'elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;
- b) la pubblicazione dei dati e delle informazioni.

Il coinvolgimento e la collaborazione con il RPCT di tutti i dipendenti dell'amministrazione è richiamato infatti dall'art. 1, co. 9, lett. c) della L. 190/2012 dove si stabilisce che il PTPCT preveda «obblighi di informazione nei confronti del responsabile... chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», oltre che all'art. 8 del d.P.R. 62/2013 dove si prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore, richiamato anche nel codice di comportamento dei dipendenti di Ente Terre, menzionato nei precedenti paragrafi.

13.4 La trasparenza nella attività amministrativa di Ente Terre

Ente Terre assicura la pubblicazione, nel sito web delle Amministrazioni pubbliche, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Per tutto ciò che riguarda le gare per le acquisizioni di beni o per la prestazione di servizi la trasparenza è assicurata anche nell'ambito della procedura START o delle procedure effettuate su MEPA.

Per quanto riguarda specificamente Ente Terre Regionali toscane, il sito istituzionale contiene una sezione "Amministrazione trasparente" in cui è pubblicato quanto indicato al comma 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012 come livello essenziale di trasparenza dell'attività amministrativa, in particolare prevedendo la pubblicazione dei seguenti atti e provvedimenti:

- a) autorizzazioni o concessioni;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice degli appalti;
- c) concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

e) curriculum vitae di:

- titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice;
- titolari di incarichi dirigenziali;
- posizioni organizzative.

f) indagini di mercato

I principali atti dell'Ente Terre Regionali Toscane vengono pubblicati sul sito istituzionale <http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana>.

Al fine di ampliare l'aspetto della trasparenza l'ente utilizza anche il sito della propria Tenuta agricola di Alberese (www.alberese.com), nella sezione Bandi e News.

L'indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi per inviare istanze, comunicazioni, segnalazioni o ricevere informazioni circa i provvedimenti e procedimenti amministrativi che lo riguardano è terreregionali@postacert.toscana.it (come indicato sul sito web).

13.5 Attestazione dell'OIV sulla trasparenza

Ogni anno l'Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce le indicazioni ed individua gli obblighi di pubblicazione di cui ciascun Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), o organismo con funzioni analoghe, deve attestare la corretta pubblicazione entro il 30 aprile, attestazione da pubblicare nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe".

14. Collegamenti con il Piano della Performance

Nella redazione del presente Piano triennale si è tenuto conto della necessaria interazione con la misurazione della Performance, tanto che nell'ambito delle aree strategiche individuate già nel Piano della Performance del 2019 (reiterato nuovamente anche in quello inerente il 2020) è stato specificamente individuato quale obiettivo trasversale il "Collegamento del PQPO con il Piano sulla trasparenza e anticorruzione Ente Terre per gli anni 2019 – 2021).

Infatti, le misure del PTPC risultano fondamentali anche per la misurazione della Performance. Reciprocamente, la formulazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 ha costantemente tenuto presente gli Obiettivi stabiliti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per il 2020, a partire dall'aspetto certamente più innovativo e di grande impatto che riguarda il controllo dell'attività della Tenuta Agricola di Suvignano, nonché delle relative quote sociali.

Il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022 si presenta pertanto non come un'attività compiuta con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che devono essere via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

15. Procedura per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti e irregolarità (whistleblowing policy)

- Modello per la segnalazione di condotte illecite.

Procedura per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy)

(Ai sensi dell'art. 54 bis D. Lgs 165/2001 introdotto dall'art.1, comma 51 L. n. 190/2012 e della Delibera A.N.A.C. n. 6 del 28 Aprile 2015)

Allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SOMMARIO

1. CONTESTO NORMATIVO e ATTI AZIENDALI
2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING
3. SCOPO DEL DOCUMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
6. MODALITÀ E DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE
7. GESTIONE E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE
8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (SEGNALANTE)
9. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER
10. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER
11. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
12. AZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A SEGUITO DI ANALISI SEGNALAZIONI
13. TUTELA DEI COLLABORATORI
14. REVISIONE PERIODICA

1. CONTESTO NORMATIVO

La Legge 190/2012 (cd. Legge anticorruzione) con l'art. 1, comma 51, ha inserito, nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, un nuovo articolo, il 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Le indicazioni per l'attuazione di questa disposizione di legge si ritrovano nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 72/2013 (PNA), così come aggiornato con determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

In particolare le Pubbliche Amministrazioni devono:

- adottare ogni possibile accortezza per rendere effettiva la tutela della riservatezza del dipendente che segnala illeciti, disciplinando la procedura per la ricezione ed il trattamento delle segnalazioni;
- prevedere modalità di comunicazione differenziate e riservate per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata ad un ristrettissimo nucleo di persone (2/3);
- prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;

- predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze di fatto;
- valutare la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione per:
 - indirizzare la segnalazione ai destinatari individuati assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;
 - identificare il segnalante, ove necessario, da parte dei destinatari nel caso di segnalazione non anonima;
- considerare l'opportunità di individuare i destinatari delle segnalazioni nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, ricevuta la segnalazione, dovranno assumere le adeguate iniziative a seconda del caso;
- prevedere una capillare azione di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite, pubblicando sul sito istituzionale gli avvisi che informino i dipendenti dell'importanza dello strumento e sul loro diritto alla tutela nel caso di segnalazione, nonché sui risultati che l'attuazione della norma ha prodotto;
- prevedere una revisione periodica della disciplina per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato prevede, all'interno delle misure dispositive, il consolidamento della disciplina in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva (c.d. Whistleblower), che, nel caso di specie, è costituito dalla presente procedura che costituisce allegato al vigente Piano.

Infine, va considerato che, ai fini delle segnalazioni, il dipendente prenderà in considerazione, non solo quelle situazioni che configurano reati di corruzione (art. 318, 319 e 319 ter, 319 quater del Codice penale), ma anche quelle in cui "nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati", come precisato dalla Circolare n. 1/2013 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente di un'Amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione, whistleblowing, nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione di appartenenza.

La finalità primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza i possibili rischi di irregolarità o di episodi di corruzione di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione è, a tutti gli effetti, uno dei più rilevanti strumenti di prevenzione.

3. SCOPO DEL LA PROCEDURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto (ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire, ovvero timori di ritorsioni o discriminazioni).

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione, da parte del dipendente, di condotte illecite di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, accadute all'interno della propria Amministrazione o comunque relativi ad essa.

Tale processo, che rientra fra le attività di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si applica a tutti i dipendenti dell'Ente Terre che segnalano il verificarsi di condotte illecite e, per tale motivo, possono subire ritorsioni o discriminazioni.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L'art. 54 bis del D. Lgs n. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro", poiché non esiste un elenco tassativo di "comportamenti" da segnalare, si ritiene che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendano l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II - Titolo II, Capo I, del c.p. (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, ai fini privati, delle funzioni attribuite (ad esempio: casi di sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.).

Inoltre le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono altresì i reati contro la persona come da Libro II – Titolo XII del c.p. (ad esempio: violenza, minaccia, etc) e contro il patrimonio (ad esempio: furto, truffa, etc.).

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codici di comportamento aziendale o di altre disposizioni aziendali che integrano comportamenti sanzionabili anche in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Fondazione o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine della Fondazione;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti, cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Fondazione.

Le condotte segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, pertanto, di fatti accaduti all'interno della propria amministrazione o relativi ad essa.

Non sono, invece, meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Nello specifico, la segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa. Pertanto, tali segnalazioni non verranno prese in considerazione.

Il whistleblowing, inoltre, non riguarda rivendicazioni e/o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o per le quali occorre fare riferimento alla disciplina ed alle procedure di competenza dell'Ufficio Personale.

Ciò premesso, si evidenzia che la segnalazione di cui alla presente procedura non assolve né sostituisce gli obblighi previsti dall'art. 331 c.p.p., che dispone: "1. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia stata individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria".

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) la generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
- b) una chiara e completa esposizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, la generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui si svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali dati;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

A tal fine l'amministrazione mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati ad inoltrare le segnalazioni un apposito modulo che si riproduce integralmente in calce alla presente procedura, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione per opportune verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, fermo restando il requisito della veridicità dei fatti segnalati a tutela del denunciato.

6. MODALITÀ E DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni riportate nel modulo di cui all'articolo precedente, devono pervenire, con le seguenti modalità:

- mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da quella privata, all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivata dall'Amministrazione, wistleblowing@terreregionali.toscana.it accessibile al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

- mediante il servizio postale, con busta chiusa indirizzata al RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA di Ente Terre Regionali Toscane – Via di Novoli 26, 50127 Firenze, con la dicitura “RISERVATA PERSONALE”, con le seguenti ulteriori alternative:
 - con i dati identificativi del segnalante in chiaro e copia del documento di identità, siglato con firma autografa;
 - con un’ulteriore busta chiusa, contenuta nella busta, contenete le generalità del segnalante e copia del documento di identità, siglato con firma autografa;
- mediante posta interna, con busta chiusa da consegnare al Protocollo dell’Ente, con le stesse opzioni alternative di cui al punto precedente;
- con segnalazione verbale al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che dovrà redigere apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modello a disposizione, purché contenete gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo.

Se priva delle indicazioni richieste, la segnalazione non potrà utilmente essere presa in carico.

Qualora il dipendente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell’illecito penale, il dipendente ha l’obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 331 c.p.p.

L’Ente Terre provvederà quindi ad adottare le opportune cautele al fine di:

- identificare correttamente il segnalante;
- separare i dati identificativi del whistleblower dal contenuto della segnalazione, prevedendo la possibilità che il segnalante invii la stessa tramite un indirizzo mittente creato ad hoc, così che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato o in ogni caso laddove sussista un’oggettiva necessità di approfondire la questione in oggetto attraverso l’audizione del segnalante: ciò a causa del fatto, già ricordato, che l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato come previsto dall’art. 54 bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia

Per quanto riguarda invece gli adempimenti relativi alla denuncia alla competente Procura presso la Corte dei Conti di fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, si fa rinvio alle indicazioni operative riportate nella nota interpretativa al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti del 2 agosto 2007 (Prot. n. PG/9434/2007/P).

Destinatario di dette segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nominato da Ente Terre che, a norma dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, è tenuto ad assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona nel segnalare fatti illeciti, fatti salvi i casi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, etc.).

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il dipendente potrà inviarla all'ANAC.

7. GESTIONE E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che provvede alla necessaria verifica effettuando ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e segretezza. La verifica sarà conclusa entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, con riserva di prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni, e così per un massimo di novanta giorni, qualora dovessero rendersi necessarie ulteriori indagini istruttorie.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai fini della verifica di cui sopra, potrà:

- interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

All'esito della verifica nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT provvede, in relazione alla natura della violazione, ad inoltrare la segnalazione ai soggetti terzi competenti, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. In particolare provvede a:

- inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all'ANAC e al Dipartimento della funzione pubblica;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente affinché provveda all'adozione degli opportuni provvedimenti gestionali di competenza;
- inviare la segnalazione e l'esito della verifica al Dirigente della Struttura di appartenenza dell'autore della violazione o all'Ufficio Personale, secondo competenza, per l'adozione dei relativi provvedimenti. Il Dirigente Responsabile dell'azione disciplinare informerà il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dei relativi esiti, anche in caso di archiviazione;
- riesaminare il P.T.P.C.T. e, se ritenuto necessario e aggiornarlo in considerazione dell'evento segnalato.

Qualora, in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il Direttore o il responsabile dell'Ufficio presenterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente informando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ad eccezione dei casi in cui gli stessi siano oggetto di segnalazione.

Nell'eventualità in cui i soggetti sopra indicati ritengano di non dover presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria, dovranno redigere motivata relazione da trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Qualora invece, all'esito della verifica, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede ad archiviare la pratica dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale.

Il segnalante, entro novanta giorni dall'inoltro della segnalazione, sarà informato dell'esito della stessa da parte del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

I dati personali del segnalante e del segnalato sono trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi ed i tempi di conservazione sono conformi alle finalità del trattamento. La segnalazione sarà oggetto di segnetura di protocollo riservata.

8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWING (SEGNALANTE)

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o, per lo stesso titolo, dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad esempio:

indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice dell'Amministrazione.

Il Dirigente che riceva una segnalazione da un proprio Collaboratore, deve informare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l'identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo procedimento disciplinare.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante,
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione (la segnalazione è uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri elementi da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare);
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. In tale caso, la richiesta deve essere ben motivata e la valutazione sulla sussistenza della condizione di "assoluta indispensabilità" è posta in capo al Dirigente o al Responsabile dell'Ufficio Personale, che dovrà adeguatamente motivare la scelta.

La segnalazione, pertanto, non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti in quanto rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24 comma 1 lett. a) della citata Legge n. 241/1990.

I Sistemi Informativi dell'Ente Terre saranno tenuti a:

- verificare periodicamente che sia garantita l'adeguatezza e l'efficacia degli strumenti informatici apprestati a tutela della riservatezza del segnalante;
- effettuare il monitoraggio periodico del sistema informatico riservato alle segnalazioni, garantendo costantemente sia la sua inviolabilità, sia la salvaguardia delle informazioni in esso contenute.

9. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui il segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti o collaboratori dell'Ente Terre.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:
 - al Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della Struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
 - all'Ufficio Personale, che, per i procedimenti di propria competenza valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'Ente Terre (che dovranno riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica qualora la segnalazione non sia stata effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione);
- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

10. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate

al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

11. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto mediante i seguenti strumenti:

- divulgazione sul portale intranet;
- percorso formativi in materia di integrità, anche con specifico riferimento alla Dirigenza.

12. AZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A SEGUITO DI ANALISI SEGNALAZIONI

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, anche e soprattutto in relazione alle Aree di rischio, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predispone la modifica dello stesso, con adozione di misure preventive ulteriori a quelle adottate ed inserite nel Piano.

13. TUTELA DEI COLLABORATORI E CONSULENTI

In considerazione del ruolo che tali soggetti rivestono all'interno dell'amministrazione, l'Ente Terre intende favorire lo strumento preventivo del whistleblowing, estendendo ad essi le forme di tutela della riservatezza previste per i dipendenti.

14. REVISIONE PERIODICA DEL TESTO

Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione, debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- Il segnalante ha l'obbligo di dichiarare le proprie generalità
- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:
gg/mm/aaaa

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:

- UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura)
- ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO (1*):

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione;
- altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)

AUTORE/I DEL FATTO (2*)

1.
2.

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO (3*)

1.
2.

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE

1.
2.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Note

1* La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.

2* Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

3* Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione